



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PAVIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ..... | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ..... | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ..... | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> | ..... |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 267/2015  
spedito il 22/04/2015

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001440000 IRAP 2011 IRPEF - IVA
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001440000 IRAP 2012 IRPEF - IVA
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001440000 IRAP 2013 IRPEF - IVA
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001440000 IRAP 2014 IRPEF - IVA

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE PAVIA EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

TOFFALI AVV. GIOVANNI

- sul ricorso n. 268/2015  
spedito il 22/04/2015

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001440000 IRAP 2011

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 267/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

16/12/2015 ore 09:30

N° 670

PRONUNCIATA IL:

16/12/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

17/12/15

Il Segretario  
NEL SEGRETARIO

Qr



(segue)

IRPEF - IVA  
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001440000 IRAP 2012  
IRPEF - IVA  
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001440000 IRAP 2013  
IRPEF - IVA  
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001440000 IRAP 2014  
IRPEF - IVA  
contro:  
AGENTE DI RISCOSSIONE PAVIA EQUITALIA NORD S.P.A.  
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
TOFFALI AVV. GIOVANNI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 267/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

16/12/2015 ore 09:30

**CONCLUSIONI**

**DI PARTE RICORRENTE:**

annullamento avviso di iscrizione ipotecaria.

**DELL'UFFICIO**

Respingere il ricorso con condanna alle spese di lite.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Trattasi di ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia Nord spa, derivante dall'iscrizione a ruoto di n. 5 cartelle e di n. 4 avvisi di addebito. In via pregiudiziale ed assorbente il ricorrente deduceva la giuridica inesistenza della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto non notificata. Infatti il ricorrente lamentava che dalla fotocopia prodotta da Equitalia, si evince soltanto lo schema prestampato di una relata di notifica nella quale si potrebbero rinvenire solo tratti parziali di scrittura.

Ritenendo detta questione pregiudiziale ed assorbente rispetto alle altre eccezioni sollevate, il Presidente rinviò la precedente trattazione dei ricorsi, rinviandoli alla data odierna, e considerata l'eccezione di non conformità della copia della cartolina di ricevimento per essere il timbro annerito e tagliato, disponendo che di detto rinvio fosse data notizia ad Equitalia non presente alla prima trattazione benchè in pubblica udienza.

**MOTIVI DELLE DECISIONI**

Il Collegio prende atto che Equitalia Nord spa, nonostante il precedente rinvio, non ha prodotto alcun originale od altro documento, atto a provare la regolarità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che pertanto deve ritenersi giuridicamente inesistente.

Ogni altro motivo di ricorso rimane assorbito dall'accoglimento della sopra citata pregiudiziale.


Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Annulla l'atto impugnato e condanna Equitalia Nord spa al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate complessivamente in Euro 2.500,00 *oltre oneri di lite*

Così deciso in Camera di Consiglio Pavia, li 16/12/2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



